

Registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Novara
In data 02.12.2022 n. 16377 serie 1T
Tassa pagata € 245,00

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
PROVINCIA DI NOVARA

Rep. n. 3626

**APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SERVIZI AGGIUNTIVI DEL COMUNE DI CASTELLETTO
SOPRA TICINO PERIODO 01/09/2022-31/08/2027 CON POSSIBILITA'
DI RINNOVO PER ULTERIORI 48 MESI. – CIG 9169691C62.**

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di novembre in Castelletto
Sopra Ticino, presso gli Uffici Comunali ubicati in Piazza F.lli Cervi n. 7,

AVANTI A ME

*Ganeri Dott.ssa Angela, Segretario Comunale del Comune di Castelletto
Sopra Ticino, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza
assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle
Parti, aventi i requisiti di legge,*

SONO COMPARSI

da una parte:

Maffioli Dott. Lorenzo, Responsabile dell'Area Cultura – Pubblica Istruzione
– Politiche Giovanili – Sport e Tempo Libero - Turismo in forza di Decreto
Sindacale n. 16/2021 del 29.12.2021, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato per la Sua carica presso il

Comune, il quale interviene in questo Atto in rappresentanza e per conto del Comune di Castelletto Sopra Ticino, codice fiscale n. 00212680037, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

dall' altra parte:

Tortorici Vincenzo

[REDACTED], domiciliato per la carica a Cinisello Balsamo (MI), in Via F.lli Gracchi n. 36, che interviene in questo Atto in qualità di Procuratore Speciale, in forza di Procura Speciale conferita in data 21.12.2021 – Repertorio n. 34168 – Raccolta n. 15879 del Notaio Alessandra Zizanovich, con sede in Milano – registrata presso l’Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano il 23.12.2021 al n. 134969 – serie 1T, della Ditta SODEXO ITALIA S.P.A., con sede legale in Cinisello Balsamo, Via Fratelli Gracchi n. 36, partita IVA e Codice Fiscale n. 00805980158, iscritta col numero MI - 831076 al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario";

Responsabili ciascuno in relazione alle specifiche obbligazioni che assumono, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il presente contratto che pertanto sottoscrivono, i suddetti Signori, della cui identità personale e poteri io Segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 21/03/2022 è stato approvato il capitolato speciale nonché gli allegati da "A" a "I" allo stesso relativi all'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per

le scuole dell'infanzia, primarie e servizi aggiuntivi del Comune di Castelletto Sopra Ticino per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2027 con possibilità di rinnovo per ulteriori 48 mesi;

che con la medesima deliberazione si dava atto che il valore della concessione ammontava a presunti complessivi € 1.641.250,00 (oltre IVA), valore determinato considerando l'erogazione di circa 65.000 pasti forniti negli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, per un costo base di gara di € 5,05 (oltre IVA) a pasto;

che con deliberazione n. 5 del 28/03/2022 il Consiglio Comunale esprimeva il consenso all'adesione del Comune di Castelletto Sopra Ticino alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia del Verbano Cusio Ossola al fine di consentire l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento in concessione oggetto del presente contratto e a tal fine approvava lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Provincia e Comune in merito;

che con determinazione del Responsabile dell'Area Cultura – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili – Sport e Tempo Libero - Turismo n. 227 del 06/04/2022 veniva avviata procedura per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e servizi aggiuntivi del Comune di Castelletto Sopra Ticino per il periodo 01/09/2022 - 31/08/2027, con possibile rinnovo per ulteriori 48 mesi, come da capitolato speciale d'appalto, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente unito, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che con la succitata determinazione si disponeva di trasmettere alla SUA della Provincia del Verbano Cusio Ossola per i successivi adempimenti il capitolato

speciale d'appalto e la determinazione a contrarre con il relativo allegato recante i requisiti speciali di partecipazione e i criteri di valutazione;

che con determinazione n. 435 del 26/07/2022 ad oggetto "Gara d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e servizi aggiuntivi del Comune di Castelletto Sopra Ticino per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2027, con possibile rinnovo per ulteriori 48 mesi. CIG 9169691C62. Aggiudicazione definitiva" a seguito di verifica dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 eseguita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta SODEXO ITALIA S.P.A. con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Fratelli Gracchi n. 36, cap. 20092, codice fiscale 00805980158 a seguito di presentazione di offerta economica complessiva pari ad € 1.436.500,00 oltre IVA;

che in data 27/07/2022 al n. 785 dell'Albo Pretorio on line è stata pubblicata la determina in merito all'aggiudicazione della suddetta gara;

che si è provveduto ad acquisire la comunicazione antimafia, di cui al D. Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

(Oggetto del contratto)

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e servizi aggiuntivi del Comune di Castelletto sopra Ticino per il periodo 01/09/2022 — 31/08/2027, alle condizioni di cui al capitolato d'appalto e ai suoi allegati approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 21/03/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato.

ARTICOLO 3

(Corrispettivo del contratto)

Il corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 1.436.500,00 (diconsi euro un milione quattrocentotrentaseimilacinquecento/00), oltre IVA ai sensi di legge (costo a pasto pari a € 4,41875 (oltre IVA) pari al ribasso del 12,50000% sul prezzo unitario a base d'asta definita in € 5,05 (oltre IVA).

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede l'obbligo della registrazione dei pagamenti su conti correnti dedicati e l'effettuazione degli stessi tramite bonifico bancario o postale.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale del Concessionario in Cinisello Balsamo (MI), Via Fratelli Gracchi n. 36, cap. 20092.

ARTICOLO 4

(Obblighi del Concessionario)

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato d'appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 32 del 21/03/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato.

Si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegate, le determinazioni in premessa citate, che sono depositate agli atti del Comune e già sottoscritte dalle Parti per integrale accettazione.

ARTICOLO 5

(Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ARTICOLO 6

(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del richiamato art. 3, come modificato dell'art. 7, comma 1, lettera a), legge 217/2010.

ARTICOLO 7

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 8

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 9

(Inadempienze e penali)

Ai sensi dell'art. 5 del titolo VI "Controlli e penalità" del capitolato speciale di appalto, in caso di mancata osservanza delle prestazioni contrattuali l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di applicare penali commisurate alla gravità delle inadempienze nelle modalità indicate dal predetto articolo.

ARTICOLO 10

(Cauzione definitiva)

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito cauzione definitiva di Euro 50.277,50 (diconsi euro cinquantamiladuecentosettantasette/50), a mezzo di polizza fidejussoria n. 01383/8200/00877159/3594/2022 emessa dalla Intesa San Paolo S.p.A. – Divisione IMI Corporate e Investment Banking – Direzione Global Corporate Area Corporate Lombardia con sede in Largo Mattioli 3 – 20121 Milano, in data 15/09/2022.

L'importo è stato così determinato per effetto dell'applicazione di quanto

previsto dal combinato disposto dell'art. 93, comma 7 e dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, avendo il Concessionario dichiarato di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e della certificazione EMAS.

La cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 11

(Polizza assicurativa)

Il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa n. ITCASC31792, comprensiva di danni per responsabilità civile verso terzi, prodotti e operai con validità dal 01.11.2022 al 31.10.2023, emessa dalla Società Chubb European Group SE – Rappresentante Generale per l'Italia, con sede in 20124 Milano, via Fabio Filzi n. 29. Il Concessionario provvederà al pagamento del premio assicurativo per tutta la durata dell'appalto.

ARTICOLO 12

(Divieto di cessione del contratto)

Ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o

scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Responsabile dell'Area Cultura – pubblica Istruzione – Politiche Giovanili – Sport e Tempo Libero – Turismo che può a sua discrezione negare l'autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 13

(Subappalto)

E' fatto divieto di effettuare ogni forma di subappalto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale di appalto, fatto salvo quanto previsto dallo stesso.

ARTICOLO 14

(Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

Nell' espletamento del servizio che forma oggetto del presente atto, il Concessionario si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti le norme contenute nel vigente CCNL di lavoro, nonché negli accordi provinciali e/o locali preesistenti o stipulati nel corso dell'appalto, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro e la prevenzione degli infortuni, così come stabilito dall'art 13 del capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 – punto 13.7 del capitolato, è stato redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza)

di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., allegato al presente atto e sottoscritto per presa visione ed accettazione dal Concessionario.

Ai fini della sottoscrizione del presente atto, il Comune ha provveduto a richiedere il D.U.R.C. relativo al Concessionario, che è stato emesso dallo Sportello Unico Previdenziale INPS/INAIL in data 05/10/2022 e che ne attesta la regolarità contributiva sino al 02/02/2023.

Nelle more del rilascio della certificazione antimafia il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora le verifiche effettuate dalla Autorità competente diano esito positivo.

ARTICOLO 15

(Verifica della regolarità contributiva del Concessionario)

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del Concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte del Concessionario non rileva ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

ARTICOLO 16

(Intervento dell'Amministrazione quale sostituto contributivo)

In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

ARTICOLO 17

(Ritenuta di garanzia a tutela della regolarità dei versamenti contributivi)

A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 18

(Intervento dell'Amministrazione quale sostituto retributivo)

Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi

entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario.

I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 19

(Possesso dei requisiti di ordine generale)

Le parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previste dall' art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20

(Domicilio del Concessionario)

A tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio in Castelletto Sopra Ticino - P.zza F.lli Cervi n. 7 - presso la Casa Municipale del Comune.

ARTICOLO 21

(Spese contrattuali)

Sono a carico del Concessionario, ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'appalto, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,

compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 22

(Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Ai fini della registrazione l'imposta di bollo per l'importo di € 45,00, ai sensi del D.M. 22.02.2007, e l'imposta di registrazione in misura fissa di € 200,00 ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, vengono assolte con modalità telematica mediante modello unico informatico.

ARTICOLO 23

(Trattamento dei dati personali)

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 24

(Anticorruzione)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, su n. 14 facciate, che viene da me pubblicato mediante lettura fattane ai comparenti, i quali - avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà e dispensandomi dalla lettura degli allegati che affermano ben conoscere - dichiarano di approvarlo in ogni sua parte per cui lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to in modalità digitale Dott. Lorenzo Maffioli

IL CONCESSIONARIO

f.to in modalità digitale Tortorici Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to in modalità digitale Dott.ssa Angela Ganeri